



DISEGNO DI LEGGE N. 97

Presentato dalla Giunta regionale

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Presentato il 15 gennaio 2010

Contesto nazionale di riferimento

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge si inserisce in un più vasto contesto di riforma del sistema universitario nazionale. Il disegno di legge nazionale, recante norme in materia di organizzazione delle Università, intende ridisegnare i tratti fondamentali del sistema universitario, per adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo e intende apportare i correttivi necessari per eliminare le criticità e le anomalie che hanno di fatto impedito una sana e rapida crescita del sistema, secondo principi di merito. Un primo passo è stato compiuto con il decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 che, tra i vari provvedimenti, ha previsto l'attribuzione su base valutativa di almeno il 7 per cento delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università.

L'intervento regionale vuole essere coerente con il programma di Governo a livello nazionale finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario.

Contesto regionale di riferimento

Il contesto regionale è caratterizzato dalla presenza delle due Università degli Studi di Trieste e di Udine, da una scuola superiore, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dai due Conservatori di musica G. Tartini di Trieste e J. Tomadini di Udine, che attraggono complessivamente circa 40 mila studenti, di cui circa il 5 per cento proveniente da altre nazioni e oltre il 25 per cento da altre regioni italiane.

L'Università degli Studi di Trieste è la più antica e importante Istituzione di Alta Formazione e Ricerca del Friuli Venezia Giulia, mentre l'Università di Udine è nata nel 1978 per volontà popolare, unica per questo aspetto nel panorama italiano. Entrambe le Università si collocano tra le prime trenta Università nella classifica stilata dal MIUR nel 2009 ed entrambe hanno potuto beneficiare del riparto del 7% della L. 1/2009.

La SISSA, fondata nel 1978, è stata la prima tra le scuole superiori in Italia a promuovere corsi per il conseguimento del titolo PhD (dottorato di ricerca). Si caratterizza per il più alto tasso di internazionalizzazione e per l'alto contenuto della ricerca, riconosciuto dal CIVR (VTR 2001-2003) che l'ha classificata al primo posto tra le piccole università per le Scienze Matematiche e Fisiche ed al secondo per quelle Biologiche.

Il percorso della riforma

La crisi economica nazionale, i tagli operati a livello nazionale sui finanziamenti al Sistema universitario, hanno spinto l'Amministrazione regionale a rivedere le proprie scelte e azioni nei confronti delle Università regionali, per valorizzare e potenziare le loro competenze distintive e supportarle in una fase di difficoltà economica dovuta ai tagli nazionali.

Gli obiettivi generali riportati negli indirizzi per il Piano Strategico regionale 2008 – 2013 (approvato con DGR 2983/2008) riferiti a Università e alta formazione sono:

1. sostenere l'eccellenza e la competitività del sistema universitario del Friuli Venezia Giulia, stimolando e incentivando, nel rispetto delle singole autonomie, forme di collaborazione e integrazione tra gli Atenei nel campo della ricerca e della formazione, affinché gli stessi possano offrire un fattivo contributo per lo sviluppo economico e sociale della regione.
2. ridare un ruolo centrale al Sistema universitario regionale nel campo della didattica, dell'alta formazione e della ricerca scientifica regionale, ivi compresa quella umanistica.
3. favorire la creazione delle condizioni affinché Sistema universitario regionale e Impresa operino in partnership nella filiera della conoscenza.
4. creare le migliori condizioni affinché possano essere assicurati il diritto e le opportunità allo studio universitario, nel rispetto delle esigenze del territorio e della centralità della popolazione studentesca, favorendo l'innalzamento della capacità attrattiva del Sistema universitario regionale.

Il primo passo è stato quello di rivedere i meccanismi di finanziamento a favore del Sistema universitario. Un'eccessiva frammentazione di norme, che si sono stratificate nel tempo con le varie leggi finanziarie che prevedevano il finanziamento di singoli interventi o corsi, ovvero la suddivisione al 50% delle risorse tra Udine e Trieste senza valutazioni di merito sulla destinazione delle stesse, la parificazione delle Università alle altre istituzioni ed enti (quali i consorzi universitari e gli enti territoriali) nel concorrere ai finanziamenti per l'edilizia universitaria, la mai attuata riforma dell'articolo 32 della LR 26/2005 perchè troppo complessa e frammentata, sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione regionale a una seria riflessione. Riflessione che è stata fatta insieme alle Università, che hanno a loro volta espresso l'esigenza di poter esprimere al meglio la loro autonomia e responsabilità nelle scelte di utilizzo delle risorse regionali, fermo restando il rispetto degli indirizzi regionali.

E' quindi stato avviato un percorso, che ha portato a una prima approvazione di un progetto di riforma dei finanziamenti in sede di Coreco di settembre 2008, alla costituzione di un Tavolo tecnico formato dal Direttore di servizio regionale competente per materia e dai direttori amministrativi del Sistema universitario.

La riforma è stata preceduta da una fase di transizione prevista dalla LR 17/2008. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della LR 26/2005, nelle more dell'attuazione della riforma, la norma prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1. Per tali finalità è stato stanziato l'importo di € 1.000.000,00. Con delibera di Giunta 2337 del 22 ottobre 2009 sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse come di seguito indicato:

- a) interventi istituzionali direttamente riconducibili all'attività didattica e di ricerca che si caratterizzano per la loro eccellenza anche a livello extraregionale, riferiti a corsi di laurea già esistenti, con risorse assegnate pari a € 400.000,00;

b) scuole di dottorato interateneo regionali e interventi istituzionali riconducibili all'attività didattica e di ricerca realizzati congiuntamente, riferiti a corsi di laurea e a corsi di dottorato già esistenti in almeno uno degli Atenei regionali, con risorse assegnate pari a € 500.000,00;

c) servizi che si caratterizzino per contenuti di innovazione organizzativa e gestionale, con priorità per quelli realizzati in collaborazione, con risorse assegnate pari a € 100.000,00.

Tale intervento ha sortito esiti positivi. I finanziamenti sono stati destinati, tra gli altri, per l'attivazione di corsi di laurea specialistica interateneo tra le due Università, per un progetto strategico di Scuola Regionale di Dottorato di Ricerca, per un progetto di Network interuniversitario per l'adozione e lo sviluppo della contabilità economico patrimoniale.

A questa riforma, la Regione intende affiancare altre azioni per migliorare le condizioni affinché possano essere assicurati il diritto e le opportunità allo studio universitario, in un'ottica di miglioramento dell'attrattiva del sistema universitario regionale.

Un ulteriore intervento, considerato il maggiormente ambizioso e fortemente legato alla logica di collaborazione tra imprenditoria e mondo scientifico, è quello di istituire un organismo, che affianchi l'attività delle Università regionali, quale luogo dove le Università regionali possano attivare forme di collaborazione nello sviluppo di attività strumentali e di supporto alle attività di ricerca e di formazione per essere maggiormente competitive a livello nazionale e internazionale.

Motivazioni delle scelte e obiettivi da raggiungere

Le motivazioni di tali scelte sono state pertanto l'esigenza di razionalizzare e semplificare i finanziamenti a favore del Sistema universitario, garantendo alla Regione un ruolo di coordinamento, di indirizzo e di valutazione nelle scelte che attengono all'utilizzo delle risorse regionali, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità degli Enti beneficiari.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere e sostenere le eccellenze, aumentare la capacità di attrazione delle risorse finanziarie non regionali, anche per favorire il miglioramento dei parametri previsti a livello nazionale per il riparto delle assegnazioni ministeriali, favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli Enti nell'ambito del Sistema universitario regionale per migliorare la competitività a livello nazionale e internazionale.

L'ottica che sottende questa riforma è quella di garantire condizioni di reversibilità della spesa. Non è prevista infatti una cristallizzazione delle risorse per interventi individuati che nel futuro potrebbero non essere utili e funzionali al Sistema universitario, ma individua indirizzi e strumenti operativi, affinché possano di volta in volta essere destinate risorse per soddisfare le esigenze del Sistema universitario regionale nella maniera più efficace possibile, coerentemente con la volontà dell'Amministrazione regionale.

Contenuti essenziali della riforma

Ecco i contenuti essenziali della riforma:

1. Concetto di sistema universitario regionale: ai soli fini della presente legge, rientrano nella definizione di sistema universitario regionale non solo le due università di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste, ma anche i due conservatori di musica della regione.

2. Obiettivi che vengono conseguiti con i finanziamenti: a) aumentare la capacità di attrazione delle risorse finanziarie non regionali, anche per favorire il miglioramento dei parametri previsti a livello nazionale per il riparto delle assegnazioni ministeriali al sistema universitario regionale; b) premiare le eccellenze; c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale; d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

3. Interventi finanziabili: a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione; b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico; c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale; d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

4. Istituzione della Conferenza del Sistema universitario regionale, con funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale. Essa collabora ai fini della predisposizione del Programma triennale ed esprime parere sul medesimo e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso. La Conferenza è composta: a) dall'assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente; b) dai rettori delle università degli studi di Trieste e di Udine; c) dal direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste; d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

5. Istituzione di uno strumento operativo. È previsto un programma triennale che definisce: a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità; b) i risultati attesi nel periodo di programmazione; c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento sulla base degli obiettivi; d) la destinazione delle risorse tra le tipologie di beneficiari sulla base delle dimensioni degli stessi, del fabbisogno, degli obiettivi previsti e dei risultati attesi di ciascun beneficiario; e) le attività che sono oggetto della misurazione degli effetti sul territorio della regione, e gli indicatori per la misurazione. Lo schema di programma viene approvato in via preventiva dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza. Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio, il programma triennale è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, che effettua il riparto delle risorse in conformità ai contenuti del programma stesso. Il programma ha validità triennale con scorrimento annuale.

6. Premialità a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali: è previsto un sistema di monitoraggio degli effetti sul territorio regionale delle attività realizzate dal sistema universitario. Esse consistono in maggiori entrate per i soggetti beneficiari o in altre eventuali agevolazioni da stabilire con legge.

7. Per l'attuazione degli interventi, ad esclusione di quelli riferiti a interventi edilizi, viene istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario il cui utilizzo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della

legge regionale 21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità generale), ossia come fondo per interventi intersettoriali.

Il disegno di legge consta di **sedici articoli**, incluse le norme finanziarie.

L'**art. 1** interviene nella definizione delle finalità perseguite attraverso i propri finanziamenti, che sono quelle di promuovere e sostenere l'eccellenza e la competitività del Sistema universitario regionale.

Sono definiti i principi sui quali si fonda il sistema di finanziamento, che sono quelli di razionalizzazione e di semplificazione. Razionalizzazione intesa come volontà di ricondurre a sistema la miriade di norme ora contenute nelle varie leggi finanziarie stratificatesi negli anni. Semplificazione in quanto è previsto un unico meccanismo di finanziamento in sostituzione di tutti quelli attualmente previsti nei vari testi di legge.

L'**art. 2** interviene nella definizione del Sistema universitario regionale, utilizzata esclusivamente ai fini della presente legge. Il termine Sistema, riportato nello stesso titolo del disegno di legge, è molto forte in quanto vuole ricondursi a un insieme di soggetti in reciproco rapporto tra loro. Tali soggetti sono costituiti non solo dalle due università degli studi di Trieste e di Udine, ma anche dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e dai due conservatori di musica regionali, Giuseppe Tartini di Trieste e Jacopo Tomadini di Udine. Viene pertanto riconosciuta con norma di legge regionale una pari dignità ai due conservatori di musica regionali rispetto alle università.

L'**art. 3** fissa gli obiettivi da perseguire con l'erogazione delle risorse finanziarie regionali.

In particolare, tali obiettivi sono:

- a) aumentare la capacità di attrazione delle risorse finanziarie non regionali, anche per favorire il miglioramento dei parametri previsti a livello nazionale per il riparto delle assegnazioni ministeriali al sistema universitario regionale;
- b) premiare le eccellenze;
- c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del Sistema universitario regionale;
- d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

L'obiettivo di cui alla lettera a) sottende alla libertà lasciata al sistema universitario regionale di individuare gli interventi da finanziare purché consentano di migliorare i parametri previsti a livello nazionale ai fini del riparto delle risorse, in particolare del Fondo Finanziamento Ordinario. L'obiettivo di cui alla lettera b) intende premiare le singole eccellenze all'interno dei singoli enti, favorendo quindi un meccanismo di selezione responsabile, conformemente agli indirizzi ministeriali. L'obiettivo di cui alla lettera c) favorisce tutte quelle iniziative che si basano sulla collaborazione tra enti ovvero quelle iniziative realizzate congiuntamente per razionalizzare l'offerta formativa e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, conformemente agli indirizzi espressi a livello

ministeriale. L'obiettivo di cui alla lettera d) è rivolto agli interventi strutturali, quali ad esempio quelli riferiti al patrimonio immobiliare, che aumentano la qualità dell'offerta formativa e di ricerca del sistema universitario, incrementando così la sua competitività.

Con tali obiettivi vengono pertanto definitivamente a cadere i meccanismi fino a oggi utilizzati di finanziamenti a pioggia, privi di controlli sulle scelte di destinazione delle risorse ovvero di finanziamenti riferiti a interventi già stabiliti dalle norme e non necessariamente prioritari per l'università. All'interno di tali indirizzi, i singoli Enti che costituiscono il Sistema universitario, sotto la propria autonomia e responsabilità, adotteranno le scelte che meglio rispondono alle loro strategie e obiettivi.

Un elemento di novità è costituito dall'introduzione di un sistema premiale per i risultati positivi conseguiti dai beneficiari a fronte di comportamenti virtuosi, quale elemento aggiuntivo per il conseguimento degli obiettivi indicati al primo comma. La logica che sottende alla norma è quindi quella che la Regione, attraverso i suoi finanziamenti, possa stimolare e premiare scelte virtuose attuate dalle università nella loro autonomia.

L'**art. 4** interviene nella definizione delle tipologie di beneficiari e di interventi finanziabili.

Il primo comma suddivide i beneficiari che costituiscono il Sistema universitario regionale in due tipologie. La prima tipologia è costituita dalle università degli studi di Trieste e di Udine e dalla SISSA di Trieste e la seconda dai conservatori di musica della regione.

Il secondo comma individua quattro tipologie di interventi.

- a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
- b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale;
- d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Nelle prima tipologia sono ricondotte le funzioni più tradizionali delle università ossia quelle della ricerca e della formazione. Nella seconda categoria rientrano le iniziative riconducibili alla terza *mission* delle università, ossia la ricerca orientata al mercato e alle imprese e il trasferimento tecnologico. Conformemente agli indirizzi del MIUR di miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario anche negli aspetti organizzativi, gestionali e contabili, la norma regionale prevede il finanziamento di iniziative che introducono elementi di innovazione nell'organizzazione e nella gestione delle attività e dei servizi erogati dal sistema universitario regionale nella loro accezione più ampia. Nella quarta categoria sono inclusi tutti gli interventi che vanno a aumentare il valore del patrimonio immobiliare del sistema universitario, ovvero quelli che ne conservano il valore. Rientrano, a titolo di esempio, gli interventi di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione degli immobili, acquisizione di beni mobili, strumentazioni e attrezzature.

L'art. 5 introduce un nuovo organo, la Conferenza del sistema universitario regionale, definendone la composizione, i compiti e i meccanismi di funzionamento.

La Conferenza ha una funzione di impulso e di proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale. Tale organo non si sovrappone e non va confuso con il Comitato Regionale di Coordinamento ex DPR 27.1.98, n. 25 il quale invece è chiamato a esprimere un parere vincolante sulla destinazione dei finanziamenti statali per lo sviluppo delle università nel territorio di competenza, nonché coordina le iniziative, in particolare, in materia di programmazione degli accessi, orientamento e diritto allo studio, attua il raccordo con il sistema scolastico e le istituzioni formative regionali e con il territorio.

La Conferenza, promuovendo il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca del sistema universitario regionale, favorisce le sinergie operative e la competitività. Dal punto di vista operativo essa collabora ai fini della predisposizione del programma triennale ed è chiamata a esprimere un parere sul medesimo.

In merito alla sua composizione, la norma prevede che la stessa sia composta da rappresentanti della Regione competente in materia e del sistema universitario regionale e in particolare:

- a) dall'assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
- b) dai rettori pro-tempore delle università degli studi di Trieste e di Udine;
- c) dal direttore pro-tempore della SISSA di Trieste
- d) dai direttori pro-tempore dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

La Conferenza viene costituita con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e previa deliberazione della Giunta regionale e, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca.

Il quarto comma disciplina i casi di sostituzione. In particolare i componenti della Conferenza possono essere sostituiti in caso di loro impedimento o da vicari facenti funzione, in caso di loro assenza.

A tal proposito rispetto alle tre figure di sostituzione del titolare dell'organo, elaborate dalla dottrina amministrativa (supplenza in caso di impedimento; vicario o facente funzione in caso di sostituzione del titolare per sua assoluta assenza e sostituto/delegato in caso di sostituzione del titolare per sua delega) la norma non prevede l'istituto della delega. Tale restrizione sottolinea il rilievo che la legge ha voluto affidare a tale organo nella sua attività di collaborazione e di impulso alla programmazione pluriennale.

Dal quinto al dodicesimo comma vengono disciplinati gli aspetti operativi e di funzionamento della Conferenza e in particolare:

1. il quinto comma prevede che alle riunioni della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto il direttore centrale della direzione centrale della Regione competente per materia e i direttori amministrativi degli enti ovvero loro delegati;
2. il sesto comma prevede che altri soggetti pubblici e privati possono essere invitati a assistere alle sedute, senza diritto di voto, qualora siano posti in discussione

argomenti che rendano opportuna la loro presenza su richiesta del presidente o di almeno due componenti;

3. il settimo comma disciplina le modalità di convocazione della Conferenza. La stessa viene convocata dal presidente, su iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti. Il medesimo comma, nel disciplinare la durata della Conferenza, fa coincidere la stessa con la durata della legislatura;

4. l'ottavo comma prevede l'obbligo della Conferenza di riunirsi almeno una volta all'anno per l'esercizio delle sue attività;

5. il nono comma stabilisce che la Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti. Tale aspetto, insieme alla previsione delle limitazioni della sostituzione dei suoi componenti, va a rafforzare il ruolo strategico della Conferenza rispetto alle finalità previste dal presente disegno di legge;

6. il decimo comma stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto favorevole del presidente;

7. l'undicesimo comma prevede la gratuità della partecipazione alle sedute;

8. il dodicesimo comma prevede il supporto organizzativo alla Conferenza del personale della Direzione competente in materia di università e ricerca. Viene individuato un segretario da parte del direttore centrale della direzione regionale competente per materia.

L'art. 6 detta disposizioni in materia di programma triennale. Questo è uno degli articoli centrali della disciplina e costituisce l'elemento innovativo della disciplina dei finanziamenti a favore del sistema universitario: finanziamenti che nascono da una programmazione supportata dall'impulso e dalle proposte della Conferenza.

1. La Conferenza esprime un parere sullo schema di programma, documento che viene approvato in via preliminare dalla Giunta regionale prima dell'approvazione della legge di bilancio.

2. Dopo l'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale approva il programma in via definitiva e contestualmente effettua il riparto delle risorse in conformità ai contenuti del Programma stesso.

Qualora la Conferenza non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale, la Giunta lo adotta in assenza del medesimo.

Il programma ha una durata triennale, con scorrimento annuale e viene articolato per annualità. Esso decorre dalla data di approvazione dello stesso. Di fatto il programma non decorre dal 1 gennaio dell'anno iniziale di riferimento, tenuto conto che la Giunta lo approva immediatamente dopo la data di entrata in vigore della legge di bilancio, ma dai primi mesi dell'anno iniziale di riferimento.

Il programma può essere aggiornato una o più volte in corso d'anno.

Il terzo comma descrive i contenuti del programma. In particolare il programma contiene:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

- b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;
- c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento sulla base degli indirizzi definiti dalla legge;
- d) la destinazione delle risorse tra le tipologie di beneficiari, sulla base delle dimensioni degli stessi, del fabbisogno, degli obiettivi previsti e dei risultati attesi di ciascun beneficiario;
- e) le attività che sono oggetto della misurazione degli effetti sul territorio della regione e gli indicatori per la misurazione.

Il programma è quindi un documento articolato e completo: definisce gli obiettivi di medio periodo, le priorità e i risultati attesi. Il programma prevede una suddivisione delle risorse disponibili per tipologie di intervento e per tipologie di beneficiari. Nel programma sono individuate le attività che sono sottoposte a monitoraggio, ai fini della misurazione dell'impatto delle stesse sul territorio e sono definiti i rispettivi indicatori. La misurazione dell'impatto è finalizzata ad attivare le premialità a fronte di comportamenti virtuosi.

L'**art. 7** reca un rinvio al regolamento regionale in merito alla definizione dei requisiti, delle condizioni, delle modalità, dei criteri di valutazione e delle procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, delle eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia, nonché dell'individuazione delle premialità e delle le modalità di attribuzione delle stesse.

Vista l'importanza di questo documento, è previsto un parere preventivo e non vincolante della Conferenza.

L'**art. 8** detta disposizioni in merito alla misurazione degli effetti nel territorio regionale delle attività realizzate, ai fini dell'attivazione delle premialità disciplinate all'articolo successivo. Il compito di misurazione spetta alla direzione centrale regionale competente. A tal fine, gli enti che costituiscono il sistema universitario regionale forniscono alla direzione competente entro i termini indicati nel programma triennale, una relazione sulle attività programmate e oggetto di misurazione, che sono state realizzate nel periodo di riferimento. La durata delle attività programmate non necessariamente deve essere triennale, essendo la stessa definita nel programma stesso. Ai fini della valutazione, la direzione centrale competenze può avvalersi delle relazioni e degli indicatori riportati nel programma triennale, ma anche di altri dati che la stessa ritiene utili. La relazione è successivamente trasmessa alla Conferenza e diviene strumento utile per l'elaborazione del programma triennale per il triennio successivo.

L'**art. 9**, collegandosi al precedente art. 8, detta disposizioni in materia di premialità riconosciute a seguito dell'esito positivo della misurazione degli effetti sul territorio regionale dalla realizzazione delle attività selezionate a tale fine. Le premialità sono costituite da maggiori entrate per i soggetti beneficiari o in altre agevolazioni da stabilire con legge. Il rinvio a una norma di legge nel caso delle altre agevolazioni diverse da maggiori entrate per i beneficiari è doveroso, in quanto tali misure necessariamente hanno un impatto finanziario sul bilancio della Regione.

L'art. 10 reca disposizioni finanziarie. Per l'attuazione degli interventi sopra disciplinati viene istituito il Fondo per il finanziamento al sistema universitario. Con la medesima deliberazione annuale della Giunta regionale che approva il programma definitivo, viene definito l'utilizzo del fondo, nel rispetto della legge regionale 21/2007 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di un fondo per interventi intersettoriali, secondo il quale, con deliberazione annuale la Giunta regionale individua le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime ed è disposto il prelevamento delle quote dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio. Si sottolinea che tale norma è applicabile a tutti gli interventi contributivi previsti a favore del sistema universitario regionale, anche riferiti a più direzioni centrali.

L'art. 11 interviene sui procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo per gli stessi la non applicazione della stessa.

L'art. 12 reca infine le disposizioni transitorie. In particolare, tenuto conto che l'approvazione del testo di legge è prevista nel corso dei primi mesi del 2010, in sede di prima applicazione lo Schema di Programma viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza entro il termine del 31 luglio 2010.

L'art. 13 contiene l'elencazione delle norme modificate.

L'art. 14 contiene l'elencazione delle norme abrogate.

L'art. 15 reca la norma finanziaria.

L'art. 16 detta, infine, i termini di entrata in vigore della legge, che sono il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia con la presente legge dispone la semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti del sistema universitario regionale al fine di promuoverne e sostenerne l'eccellenza e la competitività.

Art. 2
(Sistema universitario regionale)

1. Ai fini della presente legge, il sistema universitario regionale è costituito da:
- a) l'Università degli Studi di Trieste;
 - b) l'Università degli Studi di Udine;
 - c) la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
 - d) il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;
 - e) il Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

Art. 3
(Obiettivi degli interventi regionali)

1. Le risorse finanziarie regionali sono erogate al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) aumentare la capacità di attrazione delle risorse finanziarie non regionali, anche per favorire il miglioramento dei parametri previsti a livello nazionale per il riparto delle assegnazioni ministeriali al sistema universitario regionale;
 - b) premiare le eccellenze;
 - c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;
 - d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 4

(Beneficiari e tipologie di intervento)

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge:
 - a) l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e la SISSA di Trieste;
 - b) i conservatori di musica della regione.
2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:
 - a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
 - b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
 - c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale;
 - d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Art. 5

(Conferenza del sistema universitario regionale)

1. E' istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.
2. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:
 - a) favorisce le sinergie operative e la competitività, promuovendo il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;
 - b) collabora ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 6 ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonché sugli eventuali aggiornamenti dello stesso.
3. La Conferenza è costituita, previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca, ed è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

- b) dai rettori delle università degli studi di Trieste e di Udine;
- c) dal direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
- d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.
4. I componenti della Conferenza possono essere sostituiti in caso di loro impedimento o da vicari facenti funzione, in caso di loro vacanza.
5. Il direttore centrale della direzione centrale della Regione competente per materia e i direttori amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.
6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.
8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.
12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.

Art. 6

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza, redige e approva lo schema del programma triennale, in via preliminare prima dell'approvazione della legge di bilancio.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

2. Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio, il programma triennale è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, che effettua il riparto delle risorse in conformità ai contenuti del programma stesso.
3. Il programma triennale definisce:
 - a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
 - b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;
 - c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) la destinazione delle risorse tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, del fabbisogno di cui alla lettera f), degli obiettivi previsti e dei risultati attesi di ciascun beneficiario;
 - e) le attività che sono oggetto della misurazione degli effetti sul territorio della regione, di cui all'articolo 8 e gli indicatori per la misurazione.
4. Il programma ha validità triennale con scorrimento annuale e decorre dalla data di approvazione dello stesso.
5. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sulla schema di programma triennale, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.

Art. 7

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, previo parere della Conferenza, sono definiti in particolare i requisiti, le condizioni, le modalità, i criteri di valutazione e le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, le eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali, nonché l'individuazione delle premialità di cui all'articolo 9 e le modalità di attribuzione delle stesse.

Art. 8

(Misurazione degli effetti)

1. La direzione centrale competente misura gli effetti delle attività realizzate nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2 presentano alla direzione centrale competente, entro la data prevista dal programma triennale, una

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

relazione sulle attività programmate oggetto di misurazione, svolte nel periodo di riferimento.

3. La direzione centrale competente, avvalendosi anche delle relazioni di cui al comma 2 e sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera e), contenuti nel programma triennale, predispone una relazione finale contenente la misurazione degli effetti.

4. La relazione finale di cui al comma 3 è trasmessa alla Conferenza.

5. La misurazione degli effetti costituisce strumento per l'elaborazione del programma triennale per il triennio successivo.

Art. 9

(Premialità)

1. Sono istituite premialità consistenti in maggiori entrate per i soggetti beneficiari o in altre eventuali agevolazioni da stabilirsi con legge.

2. Le premialità sono riconosciute a seguito dell'esito positivo della misurazione degli effetti sul territorio regionale prevista dall'articolo 8.

3. Le premialità sono attribuite secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Fondi per il finanziamento del sistema universitario)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.

2. L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità generale).

Art. 11

(Procedimenti contributivi in corso)

1. La presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 12

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva lo schema di programma triennale, con eventuali modifiche, previo parere della Conferenza entro il 31 luglio 2010.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 11/1969, alla legge regionale 4/1992 e alla legge regionale 2/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<Per le medesime finalità di cui al comma 1>> sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole <<dalle Università degli studi>> sono soppresse.

3. Al comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole <<nonché i programmi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA)>> sono soppresse.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11/1969;

b) commi 112 e 113 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

c) commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

d) commi 59, 60 e 61 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;

e) commi 21 e 22 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

- f) commi 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- g) commi 20, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- h) commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- i) commi 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
- j) lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- k) articolo 32 della legge regionale 26/2005;
- l) commi 29, 30, 31, 38, 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- m) commi 5, 6, 7, 8, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 13.332.000 euro suddivisa in ragione di 4.792.000 euro per l'anno 2010 e 4.270.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo sistema universitario – di parte corrente" e del capitolo 8900 di nuova istituzione con la denominazione "Fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale – spese correnti".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, fanno carico alla unità di bilancio 10.2.2.5067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "fondo sistema universitario – di parte capitale" ed al capitolo 8901 di nuova istituzione "per memoria" con la denominazione "fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale – spese d'investimento".

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico, alla unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 5322 di nuova istituzione per memoria con la denominazione "Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario".

4. All'onere complessivo di 13.332.000 euro suddiviso in ragione di 4.792.000 euro per l'anno 2010 e 4.270.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio 2010 per gli importi e annualità a fianco di ciascuno indicati:

		anno 2010	anno 2011	anno 2012
capitolo	5089	220.000	220.000	220.000
capitolo	5090	300.000	300.000	300.000
capitolo	5114	42.000	36.000	36.000
capitolo	5120	400.000	400.000	400.000
capitolo	5128	3.300.000	2.784.000	2.784.000
capitolo	5130	130.000	130.000	130.000
capitolo	5131	400.000	400.000	400.000

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Nota all'articolo 10

- La legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, reca "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 15

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)

1. Nel quadro dell'azione tesa a promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:

a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli Venezia Giulia;

b) attività di formazione professionale superiore che si realizzano con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell'apporto di competenze scientifiche e tecnico-professionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;

c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Università o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dai

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.

3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi delle due Università.

4. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite.

5. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è presentata annualmente alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata del programma delle attività da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.

- il testo dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), è il seguente:

Art. 33

*Edilizia universitaria**(programma 2.3.2.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti dalle Università degli studi, da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.

- omissis -

- il testo dell'articolo 5, comma 54, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 5

*(Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)*

- omissis -

54. Per le finalità indicate dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, e con le modalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli nonché i programmi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA). Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così ripartita con riferimento ai seguenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi negli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 5127 - complessive lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

b) capitolo 5131 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

- omissis -

Note all'articolo 14

- per il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, v. note all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo 6, commi 112 e 113, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è il seguente:

Art. 6

*(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della
cultura, dell'istruzione
e della formazione professionale)*

- omissis -

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

112. Per il finanziamento dei Progetti di Interculturalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario di lire 200 milioni.

113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è il seguente:

Art. 11

(Interventi in materia di istruzione e cultura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni alla Università di Trieste e/o Udine per la partecipazione ad un Consorzio tra le istituzioni scientifiche e le Università dei paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 al fine di istituire un master in politiche comunitarie.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5089 (1.1.158.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio tra le Università di Graz e Lubiana al fine dell'istituzione di un master in politiche comunitarie>> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

- Il testo dell'articolo 5, commi 59, 60 e 61, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è il seguente:

Art. 5

*(Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)*

- omissis -

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800 milioni all'Università degli studi di Udine a titolo di concorso negli oneri per l'avvio del nuovo "Corso di laurea in scienze motorie" della facoltà di medicina e chirurgia con sede in Gemona del Friuli.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

60. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma delle spese previste per l'avvio del corso. Le modalità di erogazione sono disposte nel decreto di concessione.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi 21 e 22, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è il seguente:

Art. 5

*(Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)*

- omissis -

21. Nell'ambito dello stanziamento autorizzato a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5128, avente ad oggetto il finanziamento di programmi di speciali iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli studi della Regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, l'Amministrazione regionale riserva una quota di lire 300 milioni quale concorso nelle spese di organizzazione e realizzazione dei corsi universitari di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'obbligo e medie superiori, destinati a insegnanti di sostegno che abbiano finora svolto tale funzione sulla base di un rapporto di lavoro precario.

22. All'assegnazione dell'importo di cui al comma 21 si provvede, secondo le modalità della legge regionale 11/1969, tenuto conto delle effettive previsioni di spesa recate dai programmi delle Università che organizzano i corsi, prescindendo dal criterio generale previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 11/1969, per la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato dal bilancio.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi 10 e 11, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

- omissis -

10. Per le finalità indicate dall'articolo 5, comma 59, della legge regionale 2/2000, a titolo di concorso nel sostegno degli oneri per il consolidamento del triennio del corso di laurea in scienze motorie e l'avvio dei corsi biennali di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia, avente sede a Gemona del Friuli, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario all'Università degli studi di Udine, da utilizzare, d'intesa con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, nell'ambito della convenzione a tale fine appositamente stipulata tra i due enti, per la realizzazione di programmi coordinati di adeguamento delle strutture e di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e dei servizi di rispettiva competenza. Ai fini della concessione del finanziamento si applicano le modalità indicate dall'articolo 5, comma 60, della legge regionale 2/2000.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7, commi 20, 21 e 22, della legge regionale 25 gennaio 2002, n.2 (Legge finanziaria 2002), è il seguente:

Art. 7

(Interventi in materia di corregionali all'estero, istruzione, cultura e sport)

- omissis -

20. Al fine di sostenere le iniziative per lo sviluppo delle attività didattiche promosse dai Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nell'ambito dei processi di riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni statali di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è autorizzata la concessione a ciascun conservatorio di finanziamenti annuali, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca, di perfezionamento e specializzazione, anche a carattere integrativo e sperimentale. Alla concessione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999.

21. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 309.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è il seguente:

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore dei corregionali all'estero, dell'istruzione, della cultura e delle lingue regionali e minoritarie)

- omissis -

3. Nel quadro dell'azione regionale per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nel Friuli Venezia Giulia, prevista dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale 13/2000, è autorizzata la concessione alle Università degli studi di Trieste e di Udine del finanziamento speciale di 1.000.000 di euro da ripartire in parti uguali tra le università e da utilizzare, sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati con la Regione, per sostenere oneri relativi allo sviluppo di corsi di laurea i cui insegnamenti siano direttamente collegati a obiettivi di crescita economica del territorio.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 1.000.000 di euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta nella tabella E, approvata con il comma 10, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5128 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25 e 26, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)

- omissis -

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo per il corso di studi di Scienza dell'interculturalità finalizzato all'esercizio dell'attività istituzionale.

12. La domanda del finanziamento di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5015 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola superiore dell'Università degli Studi di Udine un contributo per l'esercizio dell'attività istituzionale.

18. La domanda del finanziamento di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 420.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2005 e di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 26, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione di una nuova sede per la Scuola stessa.

25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 4/1992.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 1.395.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 2.790.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fanno

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 24 e dell'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è il seguente:

Art. 24

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:

a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;

b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 32;

c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;

d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;

e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;

f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 32

(Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario e relativo Fondo regionale)

1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione definisce la strategia di intervento a favore del sistema universitario presente nel Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza, la competitività, le relazioni internazionali e la capacità di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della Regione.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale per il coordinamento universitario, approva il Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario da realizzare in attuazione del Programma di cui all'articolo 3.
3. Il Programma annuale prevede:
 - a) la concessione di contributi per le spese di funzionamento e per l'attività didattica dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);
 - b) la concessione di contributi per i progetti presentati dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA, che possono anche essere realizzati da Istituti di ricerca, studi e documentazione promossi e partecipati dalle università della regione, nonché per i progetti relativi a iniziative di alta formazione e di ricerca che assicurino particolari ricadute nei territori delle province di Gorizia e di Pordenone, che possono anche essere presentati rispettivamente dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e dal Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;
 - c) la realizzazione di interventi a sostegno dell'istituzione e della permanenza di insediamenti universitari di didattica o ricerca sul territorio in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui alla lettera b);
 - d) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico delle università e la promozione di imprenditorialità basata sulla conoscenza.
4. Per l'attuazione degli interventi a favore del sistema universitario, di cui al comma 3, è istituito il Fondo regionale per il sistema universitario, il cui utilizzo viene annualmente definito nel rispetto delle modalità previste dal comma 5.
5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), la Regione dispone uno stanziamento annuale non superiore al 40 per cento della disponibilità del Fondo di cui al comma 4. Il riparto tra i destinatari della quota riservata del Fondo viene effettuato a seguito di richiesta, da parte dei destinatari stessi, cui deve essere allegato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso. Tale richiesta viene presentata ogni anno entro il 30 aprile.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

6. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono finalizzati in via prioritaria a sostenere:

a) progetti presentati d'intesa fra le università e finalizzati a favorire l'integrazione, la complementarità e la specializzazione dell'offerta formativa complessiva del sistema universitario della regione;

b) la promozione della partecipazione a corsi di laurea o a master di secondo livello, in settori valutati come prioritari nel Programma di cui all'articolo 3 e realizzati preferibilmente d'intesa tra le due università della regione e tra le due università e la SISSA;

c) la realizzazione di corsi di laurea, di dottorati o di master di secondo livello, che siano realizzati in collaborazione tra le università della regione;

d) progetti finalizzati a rafforzare la funzione internazionale del sistema universitario della regione, a rafforzare le relazioni con università di altri Paesi, a promuovere la partecipazione di studenti o laureati di altri Paesi a iniziative formative di elevato profilo realizzate in regione, nonché la partecipazione di studenti o laureati della regione ad analoghe iniziative di altri Paesi;

e) iniziative e progetti finalizzati a costituire servizi comuni proposti in collaborazione dalle università della regione Friuli Venezia Giulia;

f) l'attivazione o la permanenza di insediamenti universitari di didattica o di ricerca in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui al comma 3, lettera b), a condizione che gli stessi rispondano a esigenze e vocazioni economiche e di sviluppo del territorio interessato e esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, da parte dei soggetti istituzionali o economici del territorio medesimo per un periodo di almeno cinque anni;

g) iniziative volte a creare servizi innovativi agli studenti realizzate in collaborazione tra le due università della regione;

h) progetti di ricerca di nuove iniziative di didattica e di ricerca di interesse del sistema economico, esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, per un periodo di almeno cinque anni.

- Il testo dell'articolo 8, commi 29, 30, 31, 38, 39 e 40, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è il seguente:

Art. 8

(Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)

- omissis -

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo per la formazione degli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue, da realizzarsi nell'ambito dei programmi del Consorzio interuniversitario per la formazione degli insegnanti (CIFI) costituito tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 40, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione della sede universitaria denominata <<Polo dei Rizzi>>.

39. La domanda di contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2026 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7, commi 5, 6, 7, 8, 21 e 22, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

Art. 7
(Sviluppo economico)

- omissis -

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione di laboratori di ricerca per la Facoltà di medicina.

6. Al fine della concessione del contributo di cui al comma 5, l'Università degli studi di Udine presenta alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata:

a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

b) di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera.

7. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 5 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3365 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario quindicennale per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei fabbricati situati nel parco di San Giovanni di Trieste, da destinare ad aule, laboratori, studi e servizi bibliotecari della Facoltà e del Dipartimento di Psicologia.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE (N. 97)

<<Finanziamenti al sistema universitario regionale>>

gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -